

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOZZA, BIRICOTTI, BONITO, BOVA, BRACCI MARINAI, CACCAVARI, CANESI, CENNAMO, CESETTI, CHIAVACCI, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE BENETTI, DEL GAUDIO, DIANA, DUCA, FERRANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, GALLETTI, GAMBALE, GERARDINI, GIARDIELLO, GUERZONI, INCORVAIA, LA CERRA, LA SAPONARA, LOMBARDO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MAGRONE, MANCA, MANGANELLI, MARIANI, MATTINA, MATTIOLI, MIGNONE, NOVELLI, OLIVERIO, OLIVO, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PORCARI, PROCCACCI, PULCINI, RAFFAELLI, RANIERI, ROTUNDO, SALES, SARACENI, SCERMINO, SITRA, SODA, SORIERO, TORRE, TRIONE, TURRONI, VIGNERI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla estensione della pratica dell'usura

Presentata il 19 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza della necessità di approfondimento della conoscenza del fenomeno usura.

In seguito al susseguirsi di una serie di suicidi di vittime dell'usura, nell'ottobre del 1994 la Camera approvò un progetto di legge in materia. Da dieci mesi il testo è fermo al Senato in attesa della approvazione definitiva.

Vivace fu allora alla Camera il dibattito, sia nelle Commissioni interessate sia in Aula.

La proposta approvata alla Camera, rispetto al disegno originario, vedeva lo stralcio del « famoso » articolo 5, che prevedeva l'istituzione di un fondo antiusura;

a tutt'oggi su questo capitolo non c'è alcuna elaborazione legislativa.

La recrudescenza del fenomeno in questione, la sua diffusione nei più svariati ambienti, la mole di interessi che muove, impongono quantomeno una conoscenza più attenta in vista di un'azione di prevenzione e repressione maggiormente efficace.

L'usura è un fenomeno antico che trova radici nel bisogno e nella difficoltà del nostro sistema creditizio, già analizzate in passato, e in occasione del dibattito sul suddetto progetto di legge.

Ma se in altri tempi l'usura era una pratica delinquenziale pericolosa per il suo potere ricattatorio, oggi la sua pericolosità è maggiore in quanto sta sempre più di-

ventando un'arma di pressione nelle mani della criminalità organizzata.

L'usura, infatti, non è solo uno strumento per il controllo del territorio (attraverso il controllo dei debitori) ma anche un modo per rilevare, progressivamente e gradualmente, le aziende e le attività degli insolventi.

Attraverso l'usura, dunque, si alterano le regole del mercato e il rischio vero è che settori sempre più ampi dell'economia passino da mani legali a mani illegali. Questo determinerebbe una progressiva acquisizione del potere di controllo da parte della criminalità organizzata su interi segmenti dell'economia del nostro Paese. Sembra essere questo, infatti, il vero obiettivo delle « nuove » modalità di esercizio dell'usura. In questo quadro, dunque, l'usura diventa anche il modo più semplice, efficace e rapido, per il riciclaggio del denaro.

I fatti fin qui analizzati raggiungono punte di estrema visibilità e drammaticità nel Mezzogiorno, dove soprattutto nei piccoli centri l'usura sta diventando una delle attività privilegiate dalla criminalità organizzata.

Se è vero che all'indomani di una serie di importanti risultati dello Stato contro la mafia e la camorra, queste forze, prima di altre, si trovano in una fase di profonda riorganizzazione, anche delle loro attività oltre che dei loro assetti, l'usura rischia di diventare il nuovo interesse per eccellenza.

Il rischio che oggi il nostro Paese attraversa è quello di avere a che fare con forze criminali interessate a un salto di qualità: passare dalla fase di privilegio della connivenza con settori corrotti della

politica, a quella dell'esercizio diretto dell'economia.

Se questo quadro, come sembra, è attendibile, appare urgente attrezzare una serie di strumenti che, insieme alla rapida approvazione del testo fermo al Senato, possano aiutare lo Stato nella battaglia contro questo fenomeno.

La proposta di istituire una Commissione di inchiesta sull'usura nasce dalla convinzione che questo fenomeno va affrontato, sì, con azioni di repressione, ma anche con una forte iniziativa di prevenzione sul territorio e tra la gente. E per affrontare l'usura, bisogna innanzitutto conoscerla.

La Commissione parlamentare deve disporre un quadro approfondito della situazione, per conoscere le dimensioni del fenomeno sia a livello nazionale sia nella sua ramificazione territoriale.

Una Commissione parlamentare che « vada » tra i cittadini, incontri gli imprenditori, i commercianti, le associazioni, il mondo del volontariato, le forze sociali e del lavoro e tutti quelli che in questi anni hanno combattuto le molteplici facce della criminalità organizzata, può rappresentare un segnale importante e di incoraggiamento per quanti hanno denunciato e per quanti ancora temono.

Ma la Commissione pertanto può diventare anche uno strumento propositivo e di impulso nei confronti delle istituzioni tutte, che in essa, insieme al Parlamento, possono sempre avere dei soggetti decisi ad evitare che un fenomeno allarmante possa trasformarsi, col tempo, in una piaga endemica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla estensione della pratica dell'usura, con il compito di accertare:

a) la distribuzione del fenomeno nelle diverse regioni del Paese;

b) l'ammontare del giro di affari che determina l'attività dell'usura;

c) i mutamenti intervenuti nella gestione delle attività usurarie e, in particolare, il progressivo controllo esercitato dalle organizzazioni mafiose;

d) i soggetti che maggiormente ricorrono al prestito usurario;

e) i settori produttivi, commerciali e professionali che fanno ricorso al prestito usurario;

f) i settori produttivi che, per effetto del ricorso all'usura, sono stati costretti a cessare l'attività o a cederla agli stessi usurai o ad organizzazioni criminali;

g) il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecita attraverso la pratica dell'usura;

h) le ragioni che inducono a ricorrere al prestito usurario e gli ostacoli che impediscono a chi ne ha bisogno di ricorrere al normale sistema creditizio, o comunque a forme lecite di finanziamento;

i) le iniziative che stanno portando avanti associazioni e organizzazioni religiose per combattere la piaga dell'usura e i risultati ottenuti.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato

della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle due Camere procedono, d'intesa, alla nomina del Presidente della Commissione, da scegliere, al di fuori dei componenti della medesima Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento, e alla convocazione della stessa, perché proceda alla elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera della polizia giudiziaria e può acquisire atti, documenti ed informazioni, relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative o giudiziarie.

3. La Commissione può avvalersi, inoltre, delle collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 4.

1. È compito della Commissione formulare suggerimenti per la revisione della legislazione vigente in materia.

2. La Commissione completa i propri lavori entro sei mesi dall'insediamento. Entro i successivi trenta giorni presenta alle Camere i risultati dell'inchiesta.

